

DIVISIONE SPORT E TEMPO LIBERO
DIVISIONE SPORT

CONVENZIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO MUNICIPALE
SITO IN VIA SAN PAOLO, 160/A ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE "COMBATTENTI E
REDUCI" SEZIONE MONTE SABOTINO

Premesso che la Città ha la necessità di assicurare il funzionamento dell'impianto sportivo sito in Torino – Via San Paolo, 160/a, con il presente atto tra il Comune di Torino C.F. 00514490010, rappresentato dal Dirigente del Servizio Centrale Giunta Contratti Appalti, Dr. Giuseppe Bianciotto, nato a Torino, il 24 giugno 1954 e domiciliato per la carica in Torino presso il Comune di Torino in ottemperanza dell'art. 60 comma 2°, del Regolamento per la disciplina dei Contratti Municipali, adottato con deliberazione n. 188 del Consiglio Comunale del 22 dicembre 2008, mecc. n. 0807976/003, esecutiva dal 10 gennaio 2009, e l'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci – Sezione Monte Sabotino - A.S.D. - con sede legale in Torino, Via San Paolo, 160/a, C.F. 80100230012, nella persona del suo legale rappresentante signor....., come risulta da idonea certificazione acquisita agli atti del Comune, in esecuzione della deliberazione n. mecc. _____ del Consiglio Comunale del _____, esecutiva dal _____, vista la certificazione prefettizia rilasciata ai sensi dell'art. 2 della legge 23/12/1982 n. 936, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Descrizione dell'impianto

La Città di Torino concede all'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci – Sezione Monte Sabotino - A.S.D. -, di seguito denominata convenzionato o concessionario, la gestione dell' area di proprietà municipale sita in Torino - via San Paolo, 160/A - di complessivi mq. 1.586,24 circa, costituita da un fabbricato di circa mq. 265 (metri cubi 715,50), così strutturato: al piano terra sono ubicate la sede sociale, il bar, la cucina e l'ufficio; al piano interrato la sala scacchi, il deposito, la cantina e la centrale termica. Adiacente al fabbricato è presente un prefabbricato di circa mq. 46 (metri cubi 124,20), utilizzato prevalentemente per il gioco delle carte. La restante parte dell'impianto, sita sul lato opposto della strada, in via San Paolo 167, è costituita da un terreno adibito a campi bocce, di circa mq. 798,51, sul quale è collocato un fabbricato ad uso ricovero attrezzi di circa mq. 10,64.

L'impianto è identificato al Catasto terreni foglio 1340 part. 35 parte (pratica fabbricati 10115) e foglio 1340 part. 2 parte e part. 3 (pratica terreni 1233).

Il concessionario, effettuerà la gestione dell'impianto sportivo, senza alcun onere da parte della Città, per lo svolgimento di attività sportive, ricreative e culturali nell'ambito delle funzioni societarie compatibili con l'impianto stesso e la sua destinazione.

L'area è consegnata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

La Città non è tenuta a risarcire alcun danno derivante da vizi o difetti dell'immobile o connessi a pregiudizio dell'utilizzo dello stesso, o di una sua parte, anche susseguente ai vizi e ai difetti stessi.

ART. 2

Lavori di adeguamento e miglioria, nuove opere

Il soggetto convenzionato, in osservanza delle condizioni contrattuali, dovrà realizzare i lavori di miglioria, previsti nel progetto allegato alla pratica edilizia prot. 2010-15-13257, con le modalità previste dalle Leggi e Regolamenti vigenti in materia.

L'intervento, valutato in € 1.481.819,43 oltre I.V.A. al 20%, prevede, nello specifico, oltre al recupero funzionale di due campi da bocce, la realizzazione, al piano terra, di un campo sportivo polivalente con spogliatoi, docce e servizi igienici, un locale infermeria, una reception e un punto ristoro; la creazione, al piano interrato, di due palestre con spogliatoi, docce e servizi igienici, due zone relax, un'aula studio, un internet point, locali vari ad uso ufficio e deposito attrezzi, oltre a locali tecnici (centrale termica, etc.); l'area sportiva sarà inoltre dotata di un parcheggio pertinenziale.

Contestualmente alla realizzazione delle opere succitate il concessionario dovrà provvedere all'eliminazione delle barriere architettoniche dall'impianto nonché alla messa a norma dello stesso.

La realizzazione di tali opere dovrà essere eseguita a totale cura e spese del convenzionato che, previa presentazione del relativo progetto ai competenti Uffici del Comune di Torino, dovrà munirsi delle necessarie autorizzazioni.

Il concessionario dovrà comunque ultimare i lavori proposti entro ventiquattro mesi dal rilascio delle relative autorizzazioni.

I lavori dovranno essere garantiti dal concessionario con la prestazione di apposita cauzione tramite polizza assicurativa, fidejussione bancaria o versamento al Civico Tesoriere, di Euro 14.818,00 pari al 10% dell'investimento proposto che sarà svincolata solo al termine dei lavori e a collaudo ultimato effettuato da tecnico abilitato designato dalla medesima Civica Amministrazione con spese a carico del concessionario (previe verifiche effettuate dagli Uffici Tecnici competenti della Città o da diverso soggetto individuato dalla medesima).

La suddetta polizza fidejussoria dovrà essere presentata agli uffici della Circoscrizione 3 entro i medesimi termini assegnati per la richiesta della necessaria concessione edilizia e/o autorizzazione.

La mancata prestazione della cauzione nel termine previsto comporterà la revoca della concessione dell'impianto.

La Città potrà inoltre revocare la concessione nel caso in cui le opere non siano ultimate nel termine stabilito. In detto caso il complesso dovrà essere restituito alla Civica Amministrazione, entro un mese dalla richiesta, nello stato in cui si trova, libero da persone e da cose. Nulla sarà dovuto per le eventuali opere già realizzate.

La Città è manlevata da qualsiasi responsabilità derivante da incidenti o danni a terzi eventualmente verificatisi nel corso dei lavori.

Le nuove strutture, o opere di miglioria, che dovranno comunque essere preventivamente autorizzate dai competenti Uffici Tecnici Comunali, si intendono acquisite in proprietà del Comune di Torino per accessione, ai sensi dell'art. 934 Codice Civile, senza che competa al concessionario alcuna indennità o compenso di sorta previsti dall'art. 936 del Codice Civile; le opere stesse, equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dalla Città, sono esenti dagli oneri concessori ai sensi dell'art. 17 comma 3 lettera C del DPR 380/2001 n. 380.

Il progetto relativo ai lavori a carico del concessionario dovrà essere sottoposto al parere tecnico del "Settore Edilizia Sportiva".

Resta a carico del concessionario l'onere relativo all'accatastamento per variazione dell'immobile.

Sarà inoltre a carico del concessionario il pagamento di ogni eventuale onere previdenziale ed assicurativo.

Il concessionario è tenuto a comunicare periodicamente, alla Circoscrizione 3, lo stato di avanzamento lavori, al fine di permettere le necessarie verifiche da parte della Commissione di Controllo come previsto all'art. 17 della presente convenzione.

ART. 3 **Durata**

In considerazione del fatto che il concessionario si impegna a realizzare gli interventi di miglioria di cui al precedente art. 2, la concessione avrà la durata di anni 20 (venti) a far tempo dalla

data di esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale che approva il presente disciplinare di convenzione.

ART. 4 **Canone di concessione**

Il canone complessivo per l'utilizzo dell'impianto è fissato in ragione di Euro 2.860,00 annui, IVA compresa, da versare anticipatamente in rate trimestrali al cassiere della Circoscrizione 3.

Il suddetto canone è stato così stabilito in rapporto ad impianti simili, considerando la valutazione patrimoniale, la tipologia e lo stato di fatto dell'impianto, la collocazione territoriale, nonché la valenza sociale.

Detto canone sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli organi comunali competenti, di regolamenti o provvedimenti amministrativi in materia di concessioni di impianti sportivi.

La Città, pertanto, potrà ridefinire con il concessionario l'importo del canone, riservandosi la facoltà di recesso con preavviso di almeno tre mesi, ai sensi dell'art. 1373 del cod. civ. in caso di mancata accettazione del nuovo canone, senza indennizzo alcuno, salvo il riconoscimento di eventuali lavori di miglioria effettuati dal gestore e non ancora ammortizzati.

ART. 5 **Finalità sociali**

Il concessionario, previa richiesta, metterà gratuitamente a disposizione delle scuole cittadine il complesso sportivo nelle mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

La Circoscrizione 3 e la Città si riservano il diritto di disporre del complesso sportivo per iniziative e manifestazioni organizzate in proprio (con preavviso di 15 giorni) nella ragione di n. 6 giornate annue, sempre che tale uso non pregiudichi l'attività del concessionario.

ART. 6 **Orario di apertura**

Il concessionario garantisce l'apertura per il gioco dal lunedì alla domenica con il seguente orario:

- lunedì mattina chiuso; pomeriggio 14.00/21.00;
- dal martedì alla domenica 10.00/21.00.

In ossequio al disposto della Legge 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", del D.P.C.M. 14/11/1997 relativo alla "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", della Legge Regionale 52/2000 recante "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico" e per ultimo degli stessi artt. 44 e 45 (Titolo V – Tutela della quiete pubblica) del Regolamento di Polizia Urbana, escludendo le attività ricreative non rilevanti ai fini della norma richiamata, l'orario di conclusione dell'attività sportiva svolta nell'impianto dovrà avvenire entro le ore 22.00.

L'impianto sportivo, in orario dalle 22.00 alle 23.00, fatte salve diverse disposizioni degli Uffici Comunali competenti, potrà essere utilizzato e destinato ad attività sportiva meno rumorosa e senza la presenza di pubblico o servizio di arbitraggio. Detto termine delle ore 22,00 potrebbe essere prorogato, fino e non oltre le ore 23.00 previa presentazione al Settore Ambiente e Territorio, da parte del convenzionato, di richiesta scritta per l'autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 6 della Legge 447/95, limitatamente a casi eccezionali legati allo svolgimento di partite o iniziative sportive di finale di torneo o di campionato.

Il mancato rispetto della tutela delle occupazioni o del riposo delle persone provocato da immissioni moleste eccedenti la normale tollerabilità è inquadrabile nel mancato rispetto della salute del cittadino che la Costituzione riconosce e tutela in via prioritaria, senza che si renda necessario il richiamo all'art. 844 del Codice Civile. Tale mancato rispetto può configurarsi nel reato di cui all'art. 659 del Codice Penale.

ART. 7 Tariffe

Per l'utilizzo degli impianti e delle strutture il concessionario applicherà le tariffe approvate con delibera dalla Giunta Comunale della Città nonché le agevolazioni previste ed applicabili con la deliberazione del Consiglio Comunale di regolamentazione delle tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali.

I relativi importi di cui sopra saranno introitati dalla società concessionaria a parziale copertura delle spese di gestione.

In ottemperanza alla normativa vigente, la vendita dei biglietti ed in genere di tutti i servizi dovrà essere attestata con il rilascio della corrispondente ricevuta fiscale e/o scontrino di cassa e/o fattura (quando richiesta).

Spetta al soggetto convenzionato indicare ben in vista, all'interno dell'impianto, le tariffe.

I ragazzi di età inferiore ai 12 anni potranno sempre assistere gratuitamente alle manifestazioni sportive.

ART. 8 Pubblicità e segnaletica

La pubblicità cartellonistica, fonica o di qualunque altro tipo, sia all'interno dell'impianto che nelle aree esterne ad esso pertinenti, deve essere preventivamente autorizzata dalla Civica Amministrazione ed è consentita previo pagamento degli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente.

In linea generale si stabilisce comunque che:

- il materiale pubblicitario deve essere a norma antincendio, non contundente ed installato in modo tale da non ostacolare la visione degli spettatori né poter essere divolto e usato come arma impropria;
- il concessionario è responsabile della sicurezza, della manutenzione nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi, esonerando in tal modo la Civica Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità;
- l'Amministrazione ha diritto a far diffondere gratuitamente e con precedenza assoluta, i comunicati e gli avvisi che ritiene necessari o ad esporre cartellonistica.

La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di fare installare, lungo il lato prospiciente la pubblica via, impianti pubblicitari (cartelloni, cassonetti, posters, ecc. di cui al Dlgs. 507 del 15/11/1993) il cui contenuto non sia in contrasto, o comunque di nocimento, con l'attività del soggetto concessionario e senza che ciò comporti alcun corrispettivo per lo stesso.

Il concessionario dovrà obbligatoriamente affiggere, in modo visibile, un cartello di dimensioni concordate con la Città recante, dopo la dicitura: "Città di Torino", l'indicazione del concessionario, l'orario di apertura e di chiusura, numero verde del Settore Sport della Città, le discipline sportive e le agevolazioni praticate.

Il concessionario è tenuto a realizzare a proprie spese ed esporre presso l'impianto, un certo numero, concordato con la Città, di striscioni, manifesti e/o cartellonistica, contenenti il logo cittadino e/o circoscrizionale. In casi eccezionali tale materiale potrà essere fornito dalla Civica Amministrazione.

Eventuali orari di apertura degli impianti riservati a particolari categorie sociali dovranno essere esposti nelle bacheche.

Il concessionario è tenuto ad affiggere in apposita bacheca, all'interno della propria sede sociale, copia degli statuti societari e regolamenti di polizia urbana e di ordine pubblico al fine di prevenire attività e comportamenti illeciti da parte dei partecipanti e dei frequentatori in genere.

ART. 9 **Obblighi assicurativi**

Il soggetto convenzionato risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi del D.Lvo 81 del 9/04/2008 e si obbliga a tenere la Civica Amministrazione sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità, civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della presente concessione.

Il concessionario è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della concessione.

Il concessionario è tenuto a predisporre il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) così come ogni altra documentazione necessaria e richiesta dalla normativa vigente.

Su tutti i beni destinati direttamente o indirettamente alla gestione, il concessionario sottoscrive un'adeguata polizza assicurativa ed in particolare:

1. contro i rischi dell'incendio e eventi accessori, anche di tipo catastrofale, nulla escluso né eccettuato, tenendo conto del valore di ricostruzione dell'immobile. Ove l'immobile sia già coperto da assicurazione globale fabbricati della Città, competerà al concessionario la stipula di polizza "rischio locativo";

2. relativamente alla RCT verso terzi e prestatori d'opera, sulla base dell'afflusso medio dell'utenza all'impianto.

Il concessionario provvede alla copertura assicurativa dei rischi connessi alla esplicazione della propria attività nell'ambito comunale, per danni che comunque possono derivare a Terzi, considerando Terzi fra di loro anche i propri dipendenti ed il Comune di Torino.

Nelle polizze di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente al Comune di Torino.

Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose, ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del concessionario.

Copia di dette polizze assicurative dovranno essere depositate presso gli uffici circoscrizionali prima della stipula della convenzione.

Con cadenza annuale, il concessionario invia ai competenti uffici della Circoscrizione 3, copia della quietanza dei pagamenti dei ratei assicurativi.

ART. 10 **Custodia**

Il concessionario provvederà alla custodia e alla vigilanza del complesso sportivo, degli impianti, delle attrezzature, nonché all'apertura e chiusura dello stesso mediante proprio idoneo personale.

Il soggetto convenzionato si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato, che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.

ART. 11

Obblighi Previdenziali

Al personale dipendente ed ai soci lavoratori del soggetto convenzionato impiegati presso il Complesso Sportivo dovrà essere applicata la vigente normativa sul lavoro e/o sulla Cooperazione.

La Civica Amministrazione annualmente potrà chiedere la consegna dell'elenco dei lavoratori occupati e/o avviati al lavoro nel complesso sportivo nonché della documentazione comprovante versamenti previdenziali e assistenziali a loro favore.

La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di revocare la concessione prima della naturale scadenza nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla legislazione e dalla regolamentazione vigente abbiano ravvisato, accertato e sanzionato definitivamente gravi irregolarità direttamente imputabili al concessionario, circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica sull'impiego degli addetti all'impianto (soci, dipendenti, collaboratori od operanti ad altro titolo).

ART. 12

Divieto di cessione e/o subconcessione a terzi

Il concessionario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la concessione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione.

Nessun locale o prefabbricato dell'impianto potrà essere utilizzato per finalità diverse da quelle previste dalla concessione, se non previo consenso scritto dalla Civica Amministrazione.

ART. 13

Bar ed esercizi pubblici

Il concessionario potrà gestire direttamente il servizio bar e ristoro od affidarlo a terzi, nel rispetto di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme commerciali, dalle norme igienico-sanitarie e dalle norme relative alla disciplina sulla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, fornito dei necessari permessi previsti; nel caso di affidamento a terzi il concessionario dovrà darne sollecita comunicazione alla Circoscrizione per il preventivo nulla osta.

Il concessionario si obbliga a tenere l'Amministrazione sollevata da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti e fatti che ne dovessero derivare.

Il servizio bar e ristoro sarà soggetto a tutte le prescrizioni di Legge, dovrà essere riservato ai frequentatori dell'impianto ai sensi dell'art. 3 comma 6 lettera d della Legge 25 agosto 1991 n. 287.

ART. 14

Manutenzioni

Tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie e straordinarie sono a carico del concessionario. Sono a carico della Città le spese di ristrutturazione, definibili come rilevanti interventi sulla parte strutturale dell'impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione dei suddetti interventi manutentivi da parte del soggetto convenzionato.

In particolare, durante la concessione sono a carico del soggetto convenzionato la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intero complesso sportivo, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa con la gestione dello stesso.

Sono altresì a carico del concessionario lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell'impianto.

La manutenzione ordinaria del verde compete al concessionario, rimanendo in capo alla Città la potatura degli alberi ad alto fusto. Perché il Settore Tecnico competente possa curare la potatura

delle piante ad alto fusto, queste devono essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici (trattori...). Qualora ciò non fosse possibile, la spesa per la rimozione degli ostacoli di qualunque natura sarà posta a totale carico del concessionario.

Qualora il concessionario non rispettasse tale condizione, il Settore Tecnico competente non provvederà alla cura delle alberate la cui manutenzione e responsabilità ritornerà in toto in carico al concessionario stesso.

Il Settore competente procederà ai sensi dell'art 27 comma 11 del N.U.E.A. del vigente P.R.G. a rilevare le eventuali alberature di alto fusto esistenti, indicandole nelle planimetrie e documentandole fotograficamente; particolare cura dovrà essere posta da parte del concessionario nella tutela delle specie pregiate esistenti, oltre che nella salvaguardia degli apparati radicali in occasione dei lavori di risistemazione degli impianti. Le nuove piantumazioni saranno autorizzate dal Settore Tecnico competente previa presentazione di una relazione tecnica dei lavori da eseguire.

ART. 15

Utenze e tassa raccolta rifiuti

L'onere delle utenze sarà così ripartito:

- a carico del concessionario:
- il 20% dei costi relativi all'energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento della parte sportiva;
- tutte le utenze per le parti adibite a bar o ristorante e sale riunioni;
- interamente le spese telefoniche e la tassa raccolta rifiuti;
- a carico della Città:
- l'80% dei costi relativi all'energia elettrica, ai consumi idrici ed al riscaldamento della parte sportiva.

Il concessionario dovrà mantenere la titolarità dei contratti di fornitura utenze a lui intestati e la Città provvederà al rimborso della percentuale di competenza.

Rilevato che la sala ritrovo al piano terreno viene utilizzata sia per attività sportive che ricreative in orario mattutino, pomeridiano e serale, e quindi considerata sportiva al 50%, preso atto che risulta impraticabile l'installazione di contatori separati o misuratori che rilevino i consumi della sola area commerciale che comprende la cucina, il deposito attiguo e il 50% della sala ritrovo succitata, la Città procederà al rimborso della percentuale di competenza relativamente alle utenze di energia elettrica, acqua e riscaldamento in base alle superfici ed alle volumetrie delle aree che sono state considerate sportive.

In relazione all'area destinata al gioco delle bocce, per la quale è stato presentato un progetto di recupero funzionale, il concessionario, durante la realizzazione delle opere, dovrà installare contatori o misuratori separati di tutte le utenze relative alle parti adibite a bar o ristoro e sale riunioni. I contatori dovranno essere intestati al concessionario e copia dei contratti dovranno essere trasmessi alla Circoscrizione 3.

ART. 16

Attrezzature

La Città potrà mettere a disposizione, in comodato (Artt. 1807 cod. civ. e sgg.), e fatto salvo il negligente utilizzo del concessionario, anche per la manutenzione, tutte le eventuali attrezzature e gli eventuali beni mobili inventariati esistenti presso il complesso, i quali verranno fatti constare da apposito verbale da redigersi da parte di un rappresentante della Circoscrizione 3. Copia del verbale

dovrà essere inviata al Servizio Centrale Risorse Finanziarie. Analogo verbale viene redatto al termine del rapporto contrattuale.

ART. 17 **Controlli**

Apposita Commissione di Controllo, prevista dal vigente Regolamento n. 295, verificherà la puntuale osservanza della convenzione.

I Funzionari della Città avranno libero accesso agli impianti per verifiche e controlli sulla ottemperanza alle normative vigenti, sulla gestione e sull'impiantistica, manutenzione ed eventuali lavori di miglioria in corso d'opera.

Il Concessionario sarà tenuto a presentare annualmente il rendiconto consuntivo; la Città in seguito all'analisi contabile si riserva di rivedere le condizioni economiche in relazione alla conduzione secondo quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento Comunale n. 295.

ART. 18 **Penali e Revoche**

Nei casi di riscontrate inadempienze, rilevate a seguito di controlli di cui al precedente art. 17 e/o quant'altro che sia di nocumento all'efficienza e al buon funzionamento dell'impianto o che violi anche solo in parte quanto stabilito nella convenzione, sarà richiesto il pagamento, a favore della Civica Amministrazione, di una penale pari al canone annuo di concessione che potrà essere raddoppiata o quadruplicata in caso di reiterate inadempienze e su cui dovrà pronunciarsi la Commissione di cui all'art. 21 del Regolamento della Città di Torino n. 295.

In caso di gravi e reiterati inadempimenti rispetto a quanto disposto nella convenzione, la Civica Amministrazione potrà dichiarare, previa diffida da parte degli uffici circoscrizionali, la revoca della concessione con effetto immediato, restando impregiudicata la facoltà di richiesta di risarcimento danni.

Nulla sarà invece riconosciuto al concessionario inadempiente.

Possano essere considerati motivi di revoca:

- reiterate ed accertate mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e straordinaria;
- grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
- gravi inadempienze relativamente all'attuazione del programma di opere programmate di investimento di cui al precedente art. 2;
- mancata prestazione della cauzione di cui al precedente art. 2;
- reiterato mancato pagamento dei canoni di locazione e/o delle utenze;
- altri eventuali.

La revoca sarà altresì applicabile in caso di persistente attività lucrativa.

Per esigenze di interesse pubblico la convenzione potrà essere revocata con un preavviso di mesi tre, con il conseguente riscatto anticipato delle eventuali opere di miglioria apportate all'impianto dal concessionario e non ancora ammortizzate.

ART. 19 **Recesso**

Il concessionario ha facoltà di recedere dalla concessione con obbligo di preavviso di mesi sei. In tal caso la Civica Amministrazione provvederà all'incameramento della cauzione e all'acquisizione di tutte le opere realizzate, fermo restando il diritto a favore della Civica Amministrazione all'eventuale risarcimento dei danni.

Pari facoltà di recesso, con il preavviso di cui sopra, è prevista a favore della Civica Amministrazione con il conseguente riscatto anticipato delle opere di miglioria apportate

all'impianto e risarcimento degli eventuali danni a favore del soggetto convenzionato.

E' altresì previsto il recesso della Città così come indicato all'ultimo capoverso del precedente art. 4.

ART. 20 **Restituzione impianto**

Alla scadenza della convenzione, o in caso di revoca o recesso anticipati della stessa, l'impianto sportivo, comprensivo di attrezzature e di arredi di proprietà comunale, dovrà essere riconsegnato alla Città in normale stato d'uso e manutenzione libero da persone o cose non di proprietà della Città entro tre mesi.

All'atto della restituzione dell'impianto da parte del concessionario, sarà redatto apposito verbale che riporterà oltre alla consistenza degli eventuali beni mobili, anche una annotazione sulla condizione igienico-edilizia della struttura. Copia del suddetto verbale dovrà essere inviata alla Vice Direzione Generale Risorse Finanziarie - Settore Ispettorato.

ART. 21 **Rinnovo**

Alla scadenza della concessione la stessa non si rinnoverà automaticamente ma potrà essere rinnovata con apposito atto amministrativo che ne potrà rivedere i termini.

In fase di richiesta di rinnovo il concessionario dovrà relazionare in merito alla gestione in scadenza.

La richiesta di rinnovo dovrà essere inoltrata alla Circoscrizione 3 almeno 180 giorni prima della scadenza al fine di consentire l'espletamento dell'iter deliberativo entro la stessa data.

La concessione non potrà essere rinnovata qualora le condizioni previste nella precedente convenzione non siano state tutte interamente rispettate.

ART. 22 **Cauzione**

A garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali il concessionario dovrà prestare cauzione, tramite polizza fidejussoria assicurativa, bancaria o versamento in contanti al Civico Tesoriere della Città pari ad Euro 5.720,00.

Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal concessionario e fatti salvi i maggiori diritti della Città, sarà disposto l'incameramento della cauzione definitiva.

ART. 23 **Spese d'atto**

Tutte le eventuali spese d'atto, di contratto, di registrazione e conseguenti sono a carico del concessionario.

Agli effetti fiscali si precisa che trattasi di prestazioni soggette ad I.V.A.; pertanto il presente atto ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

ART. 24 **Domicilio legale e Controversie (Foro competente)**

A tutti gli effetti della presente convenzione, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino.

Nell'ipotesi di eventuali controversie il convenzionato dovrà eleggere domicilio legale in Torino ed il Foro competente sarà quello di Torino.

ART. 25
Norme applicabili

Per quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alla normativa vigente.

Il presente atto, mentre vincola fin d'ora il concessionario, non vincola l'Amministrazione Comunale se non dal momento dell'esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale approvante la concessione di cui trattasi.

ART. 26
Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione della concessione in oggetto, saranno trattati esclusivamente in funzione della medesima e saranno conservati presso la Civica Amministrazione.

Il conferimento dei dati previsti dal bando e dalla presente convenzione è obbligatorio, pena l'esclusione. Il trattamento dei dati personali viene eseguito in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs 196/2003.

Nell'espletamento del servizio, gli operatori addetti devono astenersi dal prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza e di qualsivoglia dato personale soggetto a tutela ai sensi del D.lgs. 196/2003. L'aggiudicatario si obbliga di informare circa i doveri di riservatezza nell'espletamento del servizio.

Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Circoscrizione 3.